



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 15 del Registro. Seduta del 28/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Fausto Vecchio**.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 20

Assenti n° 5

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Cariello Massimo	X
2	Petrone Antonio	X
3	Di Candia Teresa	X
4	Conte Antonio	X
5	Sgritta Gianmaria	
6	Cennamo Cosimina	X
7	Guarracino Luigi	X
8	Fido Santo Venerando	
9	Domini Mario	X
10	Rosamilia Filomena	X
11	Vecchio Fausto	X
12	Masala Emilio	
13	Presutto Giancarlo	X

N.	COGNOME E NOME	PRES.
14	Piegari Giuseppe	X
15	Marchesano Vincenzo	X
16	Busillo Carmine	X
17	Grasso Roberto	X
18	Altieri Rosa	X
19	Merola Pierluigi	X
20	Infante Pasquale	X
21	Rizzo Francesco	
22	La Brocca Giuseppe	X
23	Bonavoglia Vittorio	X
24	Cuomo Antonio	
25	Cardiello Damiano	X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

III Punto all'O.d.G.:

"TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2017".

Si richiama integralmente il dibattito riportato nella deliberazione di C.C. n.14 del 28.03.2017.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il D.L. 30/12/2016, n. 244, che ha disposto il differimento al 31/03/2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) Tributo TASI;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), [Legge n. 208/2015](#), per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del [D.L. n. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATA la precedente deliberazione. 31 con la quale in data 29/05/2014 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote Tasi anno 2014;

DATO ATTO che la legge di stabilità per il 2016 ha ridotto la tassazione TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti immobili merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la legge 232 dell'11/12/2016 (legge di stabilità 2017) con cui è stata disposta la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie per l'anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di confermare le aliquote del tributo in oggetto nella misura stabilita nella precedente deliberazione n. 31 del 29/05/2014;

***RICHIAMATE** le deliberazioni n. 74 del 04/12/2012 con la quale il Consiglio comunale ha deciso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243 bis e segg. Del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e n. 41 del 08/07/2013, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 242 bis del D.Lgs 267/2000;*

***DATO ATTO** che al fine di assicurare il riequilibrio finanziario, per tutta la durata del piano, come disposto dalle norme richiamate, l'Ente dovrà deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 90.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 4.076.930,00;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), [Legge n. 208/2015](#) che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITI i consiglieri comunali,

il Segretario Generale procede alla votazione, che dà il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N.20 (Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia, Petrone, Di Candia, Conte, Infante, Cardiello)

ASSENTI: N. 5 (Sgritta, Fido, Masala, Rizzo e Cuomo)

VOTI FAVOREVOLI: N.15 (Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

VOTI CONTRARI: N. 5 (Petrone, Di Candia, Conte, Infante e Cardiello)

ASTENUTI: N. 0

Il provvedimento è approvato.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

PRESENTI E VOTANTI: N. 20 (Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia, Petrone, Di Candia, Conte, Infante, Cardiello)

ASSENTI: N. 5. (Sgritta, Fido, Masala, Rizzo e Cuomo)

VOTI FAVOREVOLI: N. 15(Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

VOTI CONTRARI: N. 5 (Petrone, Di Candia, Conte, Infante e Cardiello).

ASTENUTI: N. 0

DELIBERA

- di **confermare** per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#):
 - aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:
 - ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota Tasi ordinaria nella misura di 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 - aliquota Tasi ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:
 - ✓ tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1.06%;
 - ✓ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad

aliquota IMU del 0,6%;

- ✓ per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da "D", utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);
- ✓ per i fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale "D" , utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);
- di **dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- di **stabilire** che per le unità immobiliari di proprietà comunale l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto;
- di **dare atto** che il gettito della Tasi stimato in €. 90.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili il cui costo è quantificato in €. 4.076.930,00;
- di **dare atto** che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/05/2014;
- di **trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
- di **dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs.267/2000.](#)



Comune di Eboli

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017.

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 24/03/2017

Il Responsabile Area
Cosimo Marmora

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 24/03/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì 28/03/2017

Segretario Generale
Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL PRESIDENTE
Fausto Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 14/04/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 29/04/2017, n. di pubblicazione 1098

Il Servizio Segreteria Generale
Anna Masci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/04/2017

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
[] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Livia Lardo